

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 gennaio 2011;

Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno tenere conto della suindicata equiparazione;

Ritenuto di dover procedere all'integrazione della tabella di cui al decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

Decreta:

Il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 è integrato, nella parte relativa alla tabella, con l'equiparazione del diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in «Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale» (colonna 1 della tabella) alle lauree specialistiche della classe 28/S ingegneria civile del decreto ministeriale n. 509/99 (colonna 3 della tabella) e alle lauree magistrali della classe LM-23 Ingegneria civile del decreto ministeriale n. 270/04 (colonna 4 della tabella), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca*
GELMINI

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e l'innovazione*
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 94

11A14150

DECRETO 1° luglio 2011.

Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240/2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e, in particolare, l'art. 1, comma 9, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, l'art. 29, comma 7, che, modificando il predetto art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;

Visto, altresì, l'art. 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale a decorrere dall'entrata in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed i relativi provvedimenti attuativi;

Visto l'art. 1, commi 870, 871, 872 e 874 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente il VII programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013);


Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 20 aprile 2011.

Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011;

Considerata l'opportunità di identificare i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al predetto art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, al fine di assicurare un'applicazione di tale disposizione coerente con la ratio dell'istituto della chiamata diretta, tenendo conto di quelli nei quali il ruolo del coordinatore sia particolarmente significativo ed identificabile e che, avendo una durata almeno triennale, non si siano conclusi, al momento della proposta di chiamata diretta, da più di tre anni;

Considerata l'opportunità di valutare, ai fini della chiamata diretta di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, i programmi di ricerca di alta qualificazione che abbiano superato con esito positivo almeno la prima valutazione in itinere, ove prescritta;

Ritenuto peraltro che, per alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione considerati particolarmente prestigiosi nell'ambito della comunità scientifica, si può prescindere anche dal superamento della prima valutazione prescritta;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, e dell'art. 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010.

Art. 2.

Durata dei programmi di ricerca

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 1 devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell'art. 1, da più di tre anni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, ai fini del presente decreto, le procedure di chiamata di cui all'art. 1 possono essere avviate dalle università soltanto dopo la prima valutazione favorevole prevista dai programmi di alta qualificazione di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Programmi di ricerca finanziati dal MIUR

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 sono:

a) quelli finanziati dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e denominati «IDEAS» (starting independent researcher grant), nell'ambito dei quali il ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010;

b) quelli finanziati dal FIRB e denominati «Futuro in ricerca», nell'ambito dei quali sono previste tre linee di intervento:

linea 1 e 2: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010;

linea 3: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010.

Art. 4.

Programmi di ricerca finanziati dall'UE

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'UE, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, sono nell'ambito del

VII programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013):

a) il programma «Cooperazione» (ricerca collaborativa di base o applicata, svolta da un consorzio composto da diversi partners o beneficiari) nell'ambito del quale il ruolo di coordinatore può essere considerato equipollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti di grande rilevanza può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore ordinario;

b) il programma «Idee» (ricerca di frontiera e ricerca di base) nell'ambito del quale:

il ruolo di «principal investigator» (starting grant) può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010; nel caso di progetti di grande rilevanza, può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore associato;

il ruolo di «principal investigator» (advanced grant) può essere considerato equipollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti di grande rilevanza, può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore ordinario.

2. Nel caso dei programmi di cui al comma 1, la procedura di chiamata di cui all'art. 1 può essere avviata dall'università anche precedentemente alla prima valutazione prevista. Nell'ipotesi di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge n. 240 del 2010, dell'esito della valutazione si tiene conto ai fini della valutazione prevista dall'art. 24, comma 5, della legge stessa.

Art. 5.

Integrazione e revisione della disciplina

1. Resta ferma la facoltà del MIUR di individuare, con successivi decreti, ulteriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione del presente decreto, con particolare riferimento all'identificazione di programmi di ricerca europei.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 70

11A13911

